

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2012

che prescrive agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili

[notificata con il numero C(2011) 9772]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/32/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) I decespugliatori e i tagliaerba sono apparecchi portatili per lavori forestali e da giardino, utilizzati per tagliare erba, erbacce, cespugli, piccoli arbusti e vegetazione simile. Un decespugliatore o un tagliaerba è costituito da un motore, un organo di trasmissione, un dispositivo di taglio e un dispositivo di protezione. Molti apparecchi con motore a combustione interna sono multiuso, potendo essere utilizzati per tagliare erba o per tagliare cespugli e piccoli arbusti, in funzione del dispositivo di taglio montato.
- (2) Nel settembre 2008 le autorità svedesi hanno informato le altre autorità degli Stati membri e la Commissione che diversi accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori, costituiti da due o più parti metalliche quali catene, coltelli o spazzole collegate a una testa rotante, erano immessi sul mercato da produttori diversi dai fabbricanti originari di decespugliatori. Le autorità svedesi giudicavano pericolosi tali accessori di taglio.
- (3) Nel maggio 2010 le autorità del Regno Unito hanno informato le altre autorità degli Stati membri e la Commissione di un incidente mortale provocato dall'uso di un decespugliatore su cui era stato montato un accessorio di taglio costituito da due catene collegate a un disco metallico. Durante l'impiego di un decespugliatore munito di un tale accessorio di taglio, una maglia della

catena era stato proiettata ferendo mortalmente una persona. Il Regno Unito aveva adottato misure per provvedere al ritiro dal mercato degli accessori in questione e per vietarne l'uso. Nel corso della riunione del comitato Macchine tenutasi il 2 giugno 2010, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di valutare l'opportunità dell'adozione di una misura che prescrivere agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di accessori di taglio aventi caratteristiche tecniche simili.

- (4) Gli accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori immessi sul mercato separatamente al fine di essere montati su un decespugliatore dall'operatore, non coperti dalla valutazione del rischio, dalla dichiarazione CE di conformità e dalle istruzioni per l'uso di un fabbricante di decespugliatori, costituiscono una attrezzatura intercambiabile ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2006/42/CE.
- (5) A norma delle disposizioni di cui al punto 1.3.2 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, in merito al rischio di rottura durante il funzionamento, gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento devono resistere agli sforzi cui sono sottoposti durante l'utilizzazione. Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose. Il punto 1.3.3 dell'allegato I di detta direttiva relativo ai rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti richiede che siano prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di oggetti.
- (6) La norma armonizzata relativa ai decespugliatori portatili con motore a combustione interna, EN ISO 11806:2008, contempla specifiche tecniche e prove volte a garantire l'adeguata robustezza degli accessori di taglio e a ridurre i rischi conseguenti alla proiezione di oggetti. La norma non prevede accessori di taglio costituiti da più di una parte metallica. Sebbene la sua applicazione sia volontaria, la norma armonizzata presenta lo stato dell'arte da

⁽¹⁾ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

prendere in considerazione nell'applicare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE, conformemente ai principi generali elencati nell'introduzione dell'allegato I di tale direttiva.

- (7) L'uso di accessori di taglio del tipo a flagelli con parti metalliche collegate fa insorgere rischi residui significativamente più elevati di rottura durante il funzionamento e di proiezione di oggetti rispetto alle lame metalliche costituite da un singolo elemento. Le parti metalliche degli accessori di taglio del tipo a flagelli e i loro organi di collegamento sono sottoposti a ripetuti elevati sforzi meccanici allorché entrano in contatto con pietre, rocce e altri ostacoli e sono soggetti a rotture e a essere proiettati ad alta velocità. Possono inoltre provocare la proiezione di pietre con energia superiore a quella determinata dalle lame metalliche costituite da un singolo elemento. I dispositivi di protezione di cui sono dotati i decespugliatori portatili non possono assicurare un'adeguata protezione contro gli accresciuti rischi provocati dagli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da parti metalliche collegate. Di conseguenza, tenuto conto dello stato dell'arte, gli accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili non possono essere considerati ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Tale non conformità provoca un rischio significativo di incidenti mortali o gravi per gli utilizzatori e le altre persone.
- (8) Il 22 ottobre 2010 la Commissione ha consultato la Federazione europea delle macchine da giardino in merito a una proposta di misura concernente accessori di taglio pericolosi montati su decespugliatori. Nella sua risposta del 4 novembre 2010 la federazione si è espressa a favore della misura proposta.

- (9) Al fine di prevenire ulteriori incidenti occorre ridurre al minimo il tempo necessario per l'applicazione delle misure di cui alla presente decisione.
- (10) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati a essere montati su decespugliatori portatili.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla decisione entro il 30 aprile 2012. Essi pubblicano tali misure e ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2012

Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente